

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Sistema Museale di Ateneo

CAPITOLATO D'ONERI

AFFIDAMENTO TRIENNALE PER LA GESTIONE DI SERVIZI MUSEALI.
CIG: 5386616823

Parte I
PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Sono oggetto dell'affidamento i seguenti servizi nei Musei ed in eventuali e temporanee strutture esterne per eventi particolari:

- visite guidate alle collezioni dei Musei;
- attività educative e ricreative, sia all'interno dei Musei, sia nell'ambito di iniziative realizzate all'esterno dagli stessi Musei;
- servizio di segreteria per le prenotazioni.

I Musei interessati all'affidamento di servizi sono:

- Museo dell'Ambiente, Storia della Scienza e della Natura (MAUS) - Campus Ecotekne, via Monteroni 165, 73100 Lecce
- Orto Botanico (OB) - Campus Ecotekne, via Monteroni 165, 73100 Lecce
- Museo di Biologia Marina "Pietro Parenzan" (MBM) - Via Vespucci 13/17, 73010 Porto Cesareo (LE)
- Museo Storico-Archeologico (MUSA) - Studium 2000, Via di Valesio angolo V.le S. Nicola, 73100 Lecce
- Osservatorio su Ecologia degli Ecosistemi Mediterranei - Faro di Punta Palascia. Litoranea Otranto-S.Maria di Leuca SP87 Km 4.6, 73028 Otranto (LE)
- Museo Papirologico - Studium 2000, Via di Valesio angolo V.le S. Nicola, 73100 Lecce
- Museo Diffuso – Piazza Fratelli Cervi, 73020 Cavallino (LE)

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

1- Visite guidate

Il servizio di visita guidata è obbligatorio per le scolaresche ma viene effettuato su richiesta anche per gruppi organizzati (dimensioni comprese tra minimo 5 e massimo 20 unità per gruppo).

Il costo della visita guidata alle esposizioni permanenti e temporanee dei Musei è il seguente:

per gruppi scolastici	3 Euro a persona
per visitatori singoli	5 Euro a persona
per gruppi non scolastici da 5 a 10 persone	20 Euro (totale)
per gruppi non scolastici da 11 a 20 persone	40 Euro (totale)

Gli insegnanti accompagnatori (due per classe) partecipano gratuitamente.

L'affidatario potrà proporre sconti in funzione del numero di partecipanti alla visita guidata.

2 - Attività educative e ricreative

Comprendono lezioni frontali, laboratori didattici ed attività ricreative in generale, hanno un costo di 4 Euro a studente in un gruppo classe di massimo 25 alunni ed hanno una durata di un'ora e mezza.

Si richiede la progettazione di percorsi didattici differenziati per:

- tipologia di utenti; (bambini, ragazzi, adulti, diversamente abili, famiglie, cittadini di altre culture;
- visitatori con conoscenze e/o capacità cognitive differenti.

Le forme di pubblicizzazione delle attività e dei servizi saranno svolte dal soggetto aggiudicatario secondo modalità da concordarsi di volta in volta. I Musei si impegnano ad una adeguata promozione delle stesse attività sul proprio sito internet.

Il soggetto aggiudicatario sarà autorizzato all'utilizzo del logo dei Musei, da apporre su ogni strumento di promozione e pubblicizzazione delle attività svolte che intenderà produrre. Il soggetto aggiudicatario potrà autorizzare, di concerto con i Musei, agenti per la vendita di pacchetti (pullman + visita) a scuole o enti pubblici e privati o a pubblicizzare iniziative inerenti l'attività di cui sopra. Il soggetto aggiudicatario potrà promuovere e organizzare in proprio, negli spazi che riceverà in gestione, attività accessorie, come giornate a tema, collegate e/o attinenti alle proposte museali, sentito il parere della Direzione del Museo.

Interventi educativi/ricreativi nell'ambito di manifestazioni indette direttamente dai Musei saranno segnalate all'affidatario, concordando con esso le modalità di espletamento.

3 - Servizio di segreteria per le prenotazioni

Consiste nell'organizzazione, in proprio, di un servizio di segreteria, da predisporre a cura del concessionario, con presenza di personale proprio, operativo nei giorni dal lunedì al venerdì.

Il servizio di segreteria dovrà coordinare la prenotazione di tutte le attività erogabili, evitando le sovrapposizioni dei gruppi e mantenendo il numero dei visitatori prenotati all'interno del limite massimo di affluenza prescritto dal Responsabile della Sicurezza del Museo.

Il servizio dovrà essere organizzato dall'affidatario via telefono e on-line.

ART. 3 - QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO

Il personale impiegato dall'affidatario per l'effettuazione dei servizi richiesti dovrà essere idoneamente formato, specializzato e continuamente aggiornato a cura della Direzione del Museo. A tal fine, il personale in parola dovrà essere in possesso preferibilmente dei seguenti titoli di studio:

MAUS	Diploma di laurea in Scienze Biologiche, Ambientali, Geologiche, Naturali, Beni Culturali con specifico indirizzo in Museologia
OB	Diploma di laurea in Scienze Biologiche, Ambientali o Naturali, Agrarie o Forestali, Scienze della Comunicazione
MBM	Diploma di laurea in Scienze Biologiche, Ambientali o Naturali
MUSA	Diploma di laurea in Lettere Classiche (indirizzo archeologico) o in Beni Culturali (vecchio ordinamento) oppure Laurea Magistrale in Beni Culturali (corso di laurea in Archeologia)
OESEM	Diploma di laurea in Scienze Biologiche, Ambientali o Naturali
Museo Papirologico	Diploma di laurea in Lettere Classiche o in Beni Culturali (vecchio ordinamento) oppure Laurea Magistrale in Beni Culturali
Museo Diffuso	Diploma di laurea in Lettere Classiche (indirizzo archeologico) o in Beni Culturali (vecchio ordinamento) oppure Laurea Magistrale in Beni Culturali (corso di laurea in Archeologia)

I Musei interessati contribuiranno alla formazione del personale che opererà al loro interno, fornendo tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento delle specifiche attività.
In ogni caso l'affidatario dovrà garantire idonea presenza di proprio personale, assumendosi ogni responsabilità derivante dallo svolgimento delle attività.

ART. 4 - VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

1) Valutazione del curriculum dell'affidatario

La valutazione del curriculum dell'affidatario potrà portare all'assegnazione di un massimo di 25 punti, riferendosi strettamente alla conduzione di interventi educativo/ricreativi nei Musei e seguirà i parametri di seguito descritti:

Curriculum (25%)	Attività educative svolte in Musei negli ultimi 3 anni (certificate dai direttori dei Musei)								
	numero di contraenti (scuole/gruppi)	meno di 10	Da 10 a 19	da 20 a 29	da 30 a 39	da 40 in su			
	punteggio	2	4	7	10	15	15	punteggio max	
	Attività ricreative svolte in Musei negli ultimi 3 anni (certificate dai direttori dei Musei)								
	numero di contraenti (scuole/gruppi)	meno di 10	Da 10 a 19	da 20 a 29	da 30 a 39	da 40 in su			
	punteggio	1	3	5	7	10	10	punteggio max	

2) Valutazione dell'offerta tecnica

La valutazione dell'offerta tecnica prenderà in considerazione una relazione dettagliata inerente la descrizione di metodologie e strumenti con cui l'affidatario intenderà condurre le attività museali, nonché la capacità di adeguare le attività ai diversi pubblici (con differenti età, competenze e capacità), con particolare riferimento a fruitori diversamente abili. La valutazione riguarderà anche la qualità e l'organizzazione della segreteria per le prenotazioni, la capacità dell'affidatario di pubblicizzare le sue attività e di sensibilizzare l'opinione pubblica. Sarà preso in considerazione anche il numero di attività didattiche gratuite organizzate durante l'anno in particolari occasioni.

Offerta tecnica (45%)	Descrizione di metodologie e strumenti degli interventi educativi e ricreativi che si intendono organizzare e adeguamento al pubblico							
	metodologie e strumenti	non adeguato	adeguato	buono	ottimo			
	punteggio	0	fino a 3	fino a 6	fino a 10	10	punteggio max	
	adeguamento al pubblico	non adeguato	adeguato	buono	ottimo			
punteggio	0	fino a 2	fino a 4	fino a 5	5	punteggio max		

Qualità e organizzazione delle prenotazioni				
orari di disponibilità della segreteria	meno di 6 ore al giorno	da 6 ore in su al giorno		
punteggio	2	5	5	punteggio max
modalità di prenotazione	telefono	on- line		
punteggio	2,5	2,5	5	punteggio max
Pubblicizzazione delle attività e sensibilizzazione				
mezzo	stampa/on-line	iniziative di sensibilizzazione		
punteggio	5	5	10	punteggio max
Attività didattiche offerte gratuitamente				
numero/anno	meno di 5	da 6 a 10	più di 10	
punteggio	2	5	10	10 punteggio max

3) Valutazione dell'offerta economica

Saranno assegnati al massimo 30 punti al rialzo proposto per le percentuali minime di royalties indicate nel bando. I punteggi saranno così ripartiti:

Rialzo delle percentuali di royalties minime						
Offerta economica (30%)	Pubblico scolastico	dal 5,1% al 8%	dal 8,1% al 10%	oltre il 10%		
	punteggio	5	10	15	15	punteggio max
	Pubblico non scolastico	dal 8,1% al 10%	dal 10,1% al 13%	oltre il 13%		
	punteggio	5	10	15	15	punteggio max

ART. 5 - OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

L'affidatario sarà tenuto a svolgere, secondo le indicazioni della Direzione dei Musei, le azioni idonee a consentire la migliore fruizione; inoltre dovrà promuovere l'immagine dei Musei anche attraverso attività di comunicazione, che siano state previamente approvate dalla Direzione del Museo o, per eventi che coinvolgano tutti i Musei, dalla Presidenza del Sistema Museale di Ateneo.

L'affidatario dovrà fornire personale di capacità e formazione adeguate ai servizi richiesti e alle diverse attività da svolgere, in regola con le posizioni assicurative e previdenziali. I Musei hanno facoltà di controllarne l'efficienza e l'attività. Qualora difettesse alcuno di tali requisiti, sarà facoltà della Direzione del Museo di chiedere la sostituzione del personale in questione.

Il predetto personale dovrà indossare abbigliamento consono ai servizi da svolgere ed essere sempre identificabile. A tal fine dovrà portare, in modo visibile, un distintivo con sopra riportati la denominazione della Ditta affidataria ed il proprio nominativo. Detto distintivo dovrà essere numerato e vistato dalla Direzione dei Musei.

L'affidatario dovrà trasmettere con cadenza trimestrale alla Direzione:

- 1) i nominativi e gli indirizzi (anche e-mail) di scuole e istituti che hanno prenotato attività didattiche;
- 2) i nominativi degli insegnanti che hanno effettuato attività didattiche, e che abbiano autorizzato l'utilizzo dei propri dati (ai sensi della D.Lgs n.196 del 30/06/2003) al fine dell'aggiornamento dell'indirizzario del museo;
- 3) il numero delle attività didattiche effettuate nel trimestre;
- 4) il numero e le specificità dei gruppi extrascolastici che hanno usufruito dei servizi museali e la consistenza numerica di ciascuno dei gruppi;
- 5) un prospetto trimestrale degli introiti da versare all'Amministrazione Unisalento;
- 6) alla scadenza di ogni anno, una relazione completa sulle attività svolte e sulle attività proposte per la futura programmazione didattica.

L'affidatario si obbliga:

- 1) alla regolare tenuta dei registri dei corrispettivi, di cui fornirà copia all'Amministrazione Unisalento, alla scadenza di ogni trimestre, a partire dal primo giorno in cui sarà reso il servizio al pubblico;
- 2) alla riscossione diretta dei compensi, così come previsti dalle tariffe, con rispetto degli adempimenti fiscali previsti per legge;
- 3) al versamento trimestrale all'Amministrazione Unisalento, entro i 20 giorni successivi alla scadenza del trimestre considerato, della quota di royalties dovuta.

Inoltre è fatto divieto all'affidatario di:

- a. utilizzare il nome dell'istituzione museale, senza la preventiva autorizzazione della Direzione del Museo;
- b. vendere qualsiasi materiale didattico all'interno degli spazi museali.

Saranno inoltre a carico dell'affidatario i seguenti obblighi:

- fornire, entro 20 gg. successivi alla data di inizio dei servizi, l'elenco nominativo dei lavoratori occupati; tale elenco dovrà essere aggiornato di volta in volta, per ogni variazione e, inoltre, dovrà contenere l'indicazione delle posizioni assicurative e previdenziali;
- fornire in qualsiasi momento, a richiesta dell'Amministrazione appaltante, la prova di aver adempiuto agli obblighi che gli competono in materia assicurativa e previdenziale;
- provvedere a stipulare, prima di iniziare l'erogazione dei servizi, apposita polizza assicurativa per eventuali danni causati all'Università o a terzi nell'espletamento dei servizi stessi. Copia della predetta polizza dovrà essere presentata ai Musei prima dell'inizio dei servizi.

È fatto divieto all'affidatario di subappaltare in tutto o in parte i servizi oggetto del presente capitolato.

ART. 6 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

Spetta alla Direzione dei Musei:

- allestire i settori espositivi studiando i percorsi di visita ed i loro contenuti;
- mettere a disposizione dell'affidatario spazi deputati all'accoglienza del pubblico ed all'espletamento delle attività concordate;

- fornire appoggio ed assistenza al personale impiegato dall'affidatario in relazione ai contenuti del Museo al fine di organizzare efficienti interventi educativi.

Quanto sopra fatto salvo il diritto dei Musei di utilizzare autonomamente e per i fini propri tutte le proprie strutture senza pregiudizio per i servizi resi dall'affidatario a termini del presente capitolato.

ART. 7 – SOPRALLUOGO

Al fine di verificare le caratteristiche delle strutture, è fatto obbligo alle Società partecipanti di effettuare un sopralluogo presso i locali dove dovranno essere effettuate le prestazioni. A tal fine, con avviso pubblicato sul sito internet dell'Ateneo, sarà indicato il nominativo del referente dell'Amministrazione con cui dovranno essere concordate le modalità di effettuazione del sopralluogo di cui trattasi.

PARTE II

CLAUSOLE CONTRATTUALI

ART. 1 - CONDIZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio di cui trattasi sono quelle indicate nel presente Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

La concessione di cui al presente Capitolato, è da intendersi "aperta" in relazione alla quantità di interventi oggetto della stessa, così come descritti all'art.2 – parte I - del presente Capitolato.

Pertanto, il prestatore deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi dell'art.1329 e 1331 del c.c.

ART. 2 - CORRISPETTIVI

Il corrispettivo della concessione, introitabile dall'Amministrazione, è rappresentato da una quota percentuale (c.d. royalties) del fatturato annuo del concessionario, derivante dalla prestazioni indicate all'art.2 – parte I del presente Capitolato.

L'utile sarà ripartito tenendo conto di una percentuale da riconoscere alla struttura, che dovrà essere proposta dall'affidatario, con una base minima del 5% per tutte le attività rivolte al pubblico scolastico e dell'8% per tutte le attività rivolte al pubblico in generale.

Il valore annuo stimato, a puro titolo indicativo, della concessione del servizio è di € 25.000,00. Il valore complessivo per la durata dei tre anni è pari ad € 75.000,00.

Non essendoci contatti rischiosi e valutata l'assenza di rischi di natura interferenziale tra il personale della Committente e quello dell'Appaltatore, che esegue una prestazione di tipo esclusivamente "intellettuale", i costi per la sicurezza sono pari a zero.

ART. 3 - DURATA

La durata del contratto di concessione è di tre anni, con decorrenza dalla comunicazione di avvio della concessione.

L'Amministrazione Unisalento si riserva la possibilità di affidare i servizi, per un ulteriore periodo massimo di due annualità, al soggetto che risulterà aggiudicatario della gara di concessione, alle stesse condizioni di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 57 - 5° comma lett. b) D.lgs. 163/2006, qualora si riscontri "la validità e la qualità dei servizi espletati dal soggetto medesimo", a mezzo di accordo tra le parti da definirsi non oltre tre mesi prima della scadenza tramite scambio di lettere raccomandate A.R.

ART. 4 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art.11 del D. Lgs. 163/2006, così come modificato e integrato dal D. Lgs. 53/2010, si riserva, in casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo, di cui al successivo articolo, salvo diverse indicazioni che verranno comunicate dall'amministrazione.

ART. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L'aggiudicataria sarà tenuta a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva e, comunque, prima dell'avvio dell'affidamento in concessione, un deposito cauzionale definitivo, in misura fissa, pari al dieci per cento (10%) del valore stimato presunto, riferito all'intera durata, della concessione.

Il deposito in questione s'intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo del deposito cauzionale sarà comunque precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI EN ISO 9001/2008.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo, in copia semplice, la relativa certificazione di qualità.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi alla richiesta. A tal fine, **il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia la beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.**

Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari a "Euribor a tre mesi su base 365 media mese precedente" più 2 punti percentuale.

Le fidejussioni/polizze dovranno essere rese in favore dell'Università del Salento e intestate. Inoltre, dovranno essere corredate di **autentica notarile della firma, dell'identità dei poteri e della qualifica, de/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.**

Nel caso la polizza sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D. Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, dovrà essere allegata in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione o controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venticinque per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Le modalità di svincolo saranno definite dall'Ufficio Appalti e Contratti cui è demandata la gestione del contratto.

ART. 6 - PENALI

1. Fatta salva la decadenza dalla concessione e la susseguente nullità del contratto, nonché il risarcimento dell'eventuale maggior danno, il Concessionario dovrà corrispondere le penali:
 - a) di 500,00 (cinquecento,00) euro, per ogni giorno di mancata effettuazione delle prestazioni dedotte nel presente capitolato e/o di quelle assunte dal Concessionario con la presentazione dell'offerta;
 - b) di 100,00 (cento,00) euro per ogni giorno di ritardo dalla richiesta dell'amministrazione nell'esecuzione di interventi posti a carico del Concessionario ai sensi del presente capitolato e/o di quelle assunte dal Concessionario con la presentazione dell'offerta;
 - c) di 100,00 (cento,00) euro per ogni evento denotante comportamento scorretto nei confronti degli utenti o dei rappresentati dell'Amministrazione;
 - d) di 400,00 (quattrocento,00) euro in presenza di condizioni igieniche o di sicurezza inadeguate, a giudizio insindacabile dell'amministrazione concedente con l'obbligo di eliminarle immediatamente quando oggetto di contestazione;
 - e) da 100,00 (cento,00) euro a 500,00 (cinquecento,00) euro secondo la gravità dell'infrazione, per ogni altra inosservanza degli obblighi contemplati dal presente capitolato e/o di quelli assunti dal Concessionario con la presentazione dell'offerta e non comportante la sua decadenza
2. Il pagamento della penale deve essere effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione, effettuata dal responsabile dell'Amministrazione, indicante l'infrazione compiuta.
3. L'eventuale presentazione di reclami, osservazioni, deduzioni, rimostranze, doglianze, contestazioni, eccezioni, scritti difensivi o di qualunque altro atto d'opposizione alla contestazione non esenta il Concessionario dal pagamento della penale comminata, salvo l'esperimento delle azioni dinanzi alla competente autorità giudiziaria.
4. Qualora, scaduto il termine, la concessionaria non avesse spontaneamente effettuato il pagamento della penale ed anche qualora fosse stato sporto reclamo o opposizione a mente del precedente comma, la Società concedente può rivalersi per il relativo importo, sulla garanzia prestata per la regolare esecuzione del presente contratto

ART. 7 - RECESSO.

In caso di grave inosservanza delle obbligazioni di cui al presente capitolato e/o di quelle assunte dal Concessionario con la presentazione dell'offerta, l'Amministrazione concedente potrà recedere, a proprio insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, dal contratto senza obbligo di preavviso e senza che il Concessionario possa pretendere alcun risarcimento. Le parti possono in ogni momento recedere dal contratto, con preavviso non minore a sei mesi. In tal caso sarà restituito al Concessionario la royalties eventualmente già versata sino alla data di efficacia del recesso.

ART. 8 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE

La concessione sarà risolta di diritto, senza bisogno di pronuncia, che non fosse meramente dichiarativa, per:

- a) cessazione e/o scioglimento della concessionaria;
- b) mancato avvio del servizio museale, entro il termine prefissato dall'Amministrazione;

- c) sospensione non autorizzata del servizio museale per più di 3 giorni consecutivi o per 10 giorni totali non consecutivi nel corso dell'anno;
- d) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento gravemente scorretto nei confronti degli utenti o dell'Amministrazione concedente;
- e) accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il contratto di lavoro con il personale adibito all'erogazione dei servizi oggetto della concessione;
- f) mancata stipulazione della polizza assicurativa per la copertura delle responsabilità verso collaboratori e prestatori d'opera comunque impiegati, prevista dal presente capitolato;
- g) gravi o reiterate inosservanze, segnalate per iscritto almeno tre volte, a quanto prescritto dal presente capitolato;
- h) mancata prestazione e presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste dal presente capitolato nel termine previsto, o, in mancanza di espressa previsione, imposto con apposita comunicazione dall'Amministrazione concedente;
- i) sub concessione e/o subaffitto del servizio;
- j) dichiarazione di insolvenza, messa in liquidazione, cessazione di attività del Concessionario;
- k) passaggio in giudicato di sentenze di condanna del Concessionario per delitti finanziari o per reati che incidano sulla moralità professionale;
- l) mancato pagamento delle spettanze dei lavoratori e dei contributi previdenziali e assistenziali previsti a loro favore;
- m) altre espresse ipotesi stabilite nel presente capitolato;
- n) ritardato pagamento delle rate del canone, e/o del versamento di altre eventuali spettanze dovute all'Amministrazione concedente, che si protragga oltre il termine di 30 giorni dalle scadenze previste. Il pagamento parziale del canone non interrompe i termini di cui all'art. 18 e di quanto qui stabilito. La Società concedente non accetterà pagamenti inferiori alle somme dovute di cui all'art 18.
- o) mancato rispetto agli impegni assunti nell'offerta.

In ogni altro caso di grave inadempimento alle obbligazioni contemplate nel presente capitolato e/o di quelle assunte dal Concessionario con la presentazione dell'offerta, la decadenza della concessione può essere pronunciata previa contestazione degli addebiti alla Concessionaria, con l'assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la concessionaria abbia risposto, l'Amministrazione concedente potrà dichiarare la risoluzione della concessione.

Nel caso in cui l'inadempimento alle obbligazioni contemplate nel presente capitolato e/o di quelle assunte dal Concessionario con la presentazione dell'offerta non si configurasse di gravità tale da comportare la decadenza della concessione, e sempre che essa non fosse espressamente comminata nel capitolato, la Società concedente assegnerà alla concessionaria un termine non inferiore a dieci giorni per adempiervi - salvi i casi d'urgenza - impartendo inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorrerà dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione concedente potrà ordinare e fare eseguire, d'ufficio, in danno del Concessionario, le prestazioni necessarie, rivalendosi, per il relativo importo, sulla garanzia prestata per l'esecuzione del presente contratto.

La decadenza e/o risoluzione comporterà, in ogni caso, l'incameramento, di diritto, della cauzione.

Non spetterà al Concessionario, in caso di decadenza dalla concessione, alcun indennizzo, ad alcun titolo, neppure sotto il profilo di rimborso spese

ART. 9 - CONTROVERSIE

Ai sensi degli artt. 244 e 245 del D.Lgs. 163/2006, l'Autorità giudiziaria competente per le procedure di ricorso inerente la presente procedura di gara è il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Sezione di Lecce – Via Rubichi – 73100 Lecce.

Presentazione del ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni (art.21 L. 6 dicembre 1971, n. 1034).

Una volta stipulato il contratto Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione dello stesso contratto, è quello di Lecce.

ART. 10 - LEGISLAZIONE APPLICABILE

Il presente appalto, salvo diversi accordi, sarà elaborato ed interpretato secondo la legislazione italiana.

ART.11 – COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'ACCENSIONE DEL CONTO CORRENTE DEDICATO

In ottemperanza alle disposizioni della L. n. 136/2010, entro sette giorni dalla sua accensione, ove non già attivo, l'Impresa è tenuta a comunicare all'Università il conto corrente su cui transiteranno i flussi finanziari per l'esecuzione della fornitura aggiudicata nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente medesimo. La conoscenza dei predetti dati è condizione essenziale per la liquidazione della fattura. Pertanto, la mancata o ritardata comunicazione dei predetti dati sospende o influenza il termine di liquidazione delle fatture e determina l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art.6, commi 4 e 5 della Legge 136/2010.

ART 12 - VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento del concessionario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza alla Legge n. 136/2010 senza che il Fornitore possa sollevare eccezioni.

ART. 13 - DOMICILIO LEGALE

Il legale rappresentante dell'Impresa dovrà, nel contratto e per tutti gli effetti del contratto medesimo, eleggere domicilio in Lecce, precisandone il recapito.

ART. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'aggiudicatario, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione d'impresе per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 del D. Lgs. 163/2006.

Lecce, 4 novembre 2013

Il Direttore Generale
Avv. Claudia De Giorgi

